## Sintesi e considerazioni generali.

I profili istituzionali e normativi della gestione relativa al 2007 evidenziano, in primo luogo, la soluzione di diversi conflitti di attribuzioni e di legittimità costituzionale sollevati davanti alla Corte Costituzionale.

Sono noti i problemi che l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione ha comportato, allorquando è apparso evidente che, all'intenzione di potenziare l'autonomia delle Regioni e delle Province Autonome (intenzione che aveva costituito la "ratio" ispiratrice della riforma stessa), non corrispondeva una delimitazione chiara e definita dei rapporti e delle competenze istituzionali tra gli enti che, ai sensi del novellato art. 114 della Costituzione, costituiscono la Repubblica. Il ricorso da parte del legislatore costituzionale al tradizionale riparto di competenze per materie, infatti, non può che comportare dubbi e incertezze applicative, laddove si consideri che la frequenza di novità e modifiche legislative cambiano continuamente la forza espansiva delle materie, rendendone mobili i confini. Non essendo stato previsto dalla riforma costituzionale un luogo di mediazione politico-istituzionale tra Stato, Regioni e Province Autonome (enti titolari della potestà legislativa) e risultando poco efficaci le forme di collaborazione tra Governo e Enti locali, la Corte Costituzionale si è trovata, con frequenza sempre maggiore, a dover tracciare le linee di confine e i criteri di riparto delle competenze del nuovo sistema, risultante dalle modifiche costituzionali di ispirazione "federalista" ma inserite in un impianto costituzionale non modificato nella sua impostazione "centralista". La problematica esposta appare evidente proprio nel ricorso davanti alla Corte Costituzionale della Provincia autonoma di Trento che, insieme a diverse altre Regioni, ha impugnato l'art. 5 co.2 del D.Lgs. 12/4/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ricorso risolto con la sentenza n. 401/2007, che segna una delle più importanti pronunce della Corte Costituzionale sui principi della riforma del titolo V e sulle loro conseguenze applicative.

A riprova di quanto alta sia la conflittualità che un sistema istituzionale siffatto produce, basti ricordare che la Giunta Provinciale ha nel 2007 promosso tre ulteriori giudizi davanti alla Corte Costituzionale, e che, nell'anno considerato, sono state depositate dalla stessa Corte altre quattro sentenze, oltre alla fondamentale n. 401/2007 sopra citata, relative a ricorsi promossi dalla Provincia di Trento.

Molto rilevante è stata la produzione normativa del 2007.

La potestà legislativa spettante alla provincia è esercitata nei limiti e modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della L. Cost. n. 3/2001. Le materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia costituiscono oggetto anche della potestà regolamentare, che la Provincia può, a sua volta, delegare ai Comuni con apposita disposizione normativa, definendo in modo puntuale oggeto, limiti e criteri direttivi. Per le materie di interesse delle autonomie locali la Provincia coinvolge il Consiglio delle Autonomie locali, istituito con L.P. n.7/2005.

Si è rilevato un raddoppio delle leggi provinciali emanate nel 2007 rispetto al 2006 (ventiquattro rispetto alle dodici emanate nell'anno precedente), mentre ventidue sono stati i regolamenti emanati con Decreto del Presidente della Provincia e registrati dalla Corte dei Conti, e cinque i regolamenti della Giunta provinciale che non hanno, invece, superato il controllo preventivo di legittimità esercitato ex lege dalla Sezione di controllo di Trento della Corte dei Conti.

E' da apprezzare il maggior equilibrio tra il ricorso allo strumento legislativo e il ricorso allo strumento regolamentare rispetto al 2006, che aveva visto una netta prevalenza del secondo rispetto al primo. Ciò ha indubbiamente consentito una maggiore ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nei settori e nelle materie dove è intervenuta la disciplina legislativa, sia pure al prezzo di una dilatazione dei tempi procedurali rispetto a quelli occorrenti all'adozione di un regolamento.

Sul versante della programmazione amministrativa, il principale strumento indicatore degli obiettivi dell'azione amministrava compatibili con la situazione finanziaria dell'Ente è rappresentato dal Programma di sviluppo provinciale, il cui documento attuativo per il triennio 2007-2009 è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale nel novembre 2006. Nell'aprile del 2007, inoltre, è stata approvata la sezione del Programma di gestione relativa agli obiettivi, molto importante perché, grazie al loro inserimento nelle schede di valutazione dei dirigenti, si potrà avere un riscontro circa l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Programma di gestione è lo strumento finanziario che consente anche la ripartizione delle risorse stanziate nel bilancio di previsione in base agli obiettivi definiti in sede di indirizzo politico. A partire dalla L.P. n.3 / 1998, infatti, il bilancio di previsione è diventato realmente espositivo delle entità delle risorse impiegate dall' Ente pubblico per il raggiungimento di ciascun obiettivo indicato in sede politica, in aderenza ai principi introdotti a livello di contabilità nazionale dalla Legge n.94/1997. La sua funzione di documento programmatico e autorizzativo è stata quindi esaltata dalla sua articolazione in unità previsionali di base, strutturate in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione. Le entrate sono poi articolate, secondo successivi livelli di aggregazione, in aree omogenee base alla loro natura economica) e in macro aree, (in base alla fonte e al grado di autonomia delle risorse). Le uscite, secondo successivi livelli di aggregazione sono, altresì, articolate in aree omogenee, basate sulla suddivisione delle competenze istituzionali della provincia,e in funzioni obiettivo, individuate in base alla definizione delle politiche di settore e all'esigenza di misurare il risultato delle attività amministrative anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

La gestione finanziaria relativa al 2007 è stata autorizzata, per quanto riguarda il bilancio di previsione annuale e per quello triennale 2007-2009, dalla L.P. 29 dicembre 2006, n.12. Contestualmente era stata approvata dalla Giunta la legge finanziaria provinciale (L.P. 29 dicembre 2006, n. 11) con la quale si è provveduto alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente per adeguarle agli obiettivi della manovra finanziaria. La relazione tecnica di accompagnamento alla legge finanziaria provinciale ha evidenziato la conformità delle disposizioni di quest'ultima alla normativa finanziaria provinciale.

In particolare, la finanziaria provinciale ha fissato le dotazioni organiche del personale distinto per comparti (scuola e autonomie locali), confermato il blocco delle assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato (salvo eccezioni indicate normativamente) e determinato il limite di spesa per il personale dei comparti considerati. Ha inoltre dettato disposizioni di modifica di numerose leggi provinciali in materia di organizzazione di società partecipate dalla Provincia, anche in adeguamento al D.L. 223 /2006, che tenderebbe a escludere (art.13) per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, la possibilità di operare anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato.

In materia di finanza locale si prescrivono misure di contenimento della spesa corrente degli enti locali in base al tasso di inflazione programmato per il triennio 2007-2009, il cui

monitoraggio è affidato all'osservatorio economico finanziario, mentre il compito di verifica e di controllo degli adempimenti spetta all'organo di revisione che deve espressamente indicarlo nel parere e nella relazione allegata al bilancio. In particolare, l'ammontare dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'esercizio considerato è pari ad euro 445.288.767,68 di cui euro 245.029.300,00 per spese correnti ed euro 200.259.467,68 per spese in conto capitale, mentre per l'esercizio 2006 era pari ad euro 468.108.377,27, di cui euro 246.347.358,12 per spese correnti ed euro 221.761.019,15 per spese in conto capitale.

Per quanto riguarda il bilancio annuale di previsione, va evidenziato che, nonostante il già ricordato adeguamento della normativa provinciale ai principi introdotti dalla L. n. 94/1997, la strumentazione contabile della provincia presenta connotazioni assolutamente peculiari. Il bilancio annuale di previsione è, infatti, redatto esclusivamente in termini di competenza, mentre il preventivo di cassa (contenente i budget di cassa assegnati ai soggetti decisori della spesa) è approvato separatamente con apposita delibera di Giunta. Più precisamente la disciplina vigente prevede che la Giunta Provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvi un preventivo di cassa, articolato per centri di responsabilità e contenente un fondo di riserva di cassa. In particolare, fra i criteri da rispettare per la definizione del preventivo di cassa è d'obbligo il rispetto dei limiti definiti dalle intese con lo Stato ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario nazionale.

In ottemperanza alla suddette disposizioni, il preventivo di cassa delle entrate e delle spese per l'anno 2007 è stato approvato, in via provvisoria, con la delibera n. 2836 del 29 dicembre 2006, in ragione del fatto che a quella data si era in attesa della definizione dell'accordo con lo Stato relativo al Patto di stabilità interno per l'anno 2007 (intesa che è intervenuta in data 5 aprile 2007), ai sensi del comma 660 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Rendiconto per l'anno 2007 è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1328 del 30 maggio 2008, pertanto nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, ed è stato presentato alla Sezione il 5 giugno 2008 ai fini della verifica prescritti dall'art. 10, primo comma, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. Unitamente al documento contabile è stata inviata, in data 3 giugno 2008, l'attestazione resa dai dirigenti dei Servizi Bilancio e Ragioneria ed Entrate Finanze e Credito della Provincia circa la rispondenza dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili tenute dagli stessi Servizi.

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento presentato alla Corte comprende il conto finanziario ed il conto generale del patrimonio (che include, tra l'altro, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale).

Il documento contabile è stato predisposto dall'amministrazione provinciale in linea con le procedure previste dagli articoli 73 e 77 della vigente legge di contabilità e presenta i contenuti disciplinati dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del regolamento attuativo della predetta legge. In particolare, è stato rispettato quanto disposto dal comma 2 dell'art. 78 bis ove si prevede che il rendiconto generale della Provincia indichi l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Passando ai dati che compongono il quadro della gestione finanziaria del 2007, si può rilevare quanto segue.

Le entrate e le spese di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 sono stabilite a pareggio nell'importo di euro 5.450.500.00,00 (comprese le partite di giro); in termini di competenza tale pareggio viene raggiunto mediante l'integrale utilizzo dell'avanzo di consuntivo dell'esercizio 2006, presunto in euro 310.000.000,00.

Nel corso del 2007 non è stato presentato il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio. Tale scelta è risultata attuabile in ragione del fatto che si è verificata la condizione prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale: le maggiori risorse derivanti dalla gestione del bilancio (definizione dell'avanzo effettivo di amministrazione pari a 345,7 milioni di euro rispetto ai 310 milioni presunti, che dà come differenza 35,7 milioni) non hanno superato il 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale (limite pari a 119,4 milioni). Escludendo le partite di giro le previsioni di entrata e di spesa sono passate da un importo iniziale pari a euro 3.980.000.000,00 ad un valore definitivo pari a euro 4.041.441.574,73 relative al totale della parte I. La differenza, ammontante ad euro 61.441.574,73, corrisponde al totale delle variazioni intervenute con atto amministrativo (previste ex art. 27 L. cont. prov.) nel corso dell'esercizio considerato.

Le previsioni che hanno subito gli scostamenti attraverso le deliberazioni della Giunta provinciale sono state nel 2007 quelle relative all'area omogenea entrate proprie in conto capitale, all'area omogenea trasferimenti dallo Stato e all'area omogenea Trasferimenti dall'Unione Europea. Le poste che maggiormente però hanno scontato l'incertezza nelle previsioni sono state quelle relative alle assegnazioni da parte dello Stato, la cui quantificazione spesso è legata all'emanazione di decreti ministeriali in corso d'anno. Gli importi relativi all'area omogenea Trasferimenti dallo Stato hanno registrato, infatti, un incremento di euro 26.581.762,36.

Il totale delle entrate di competenza, inizialmente stabilite, a pareggio con le spese, nell'importo di euro 5.450.500.000,00 ha fatto registrare previsioni finali per un importo totale di euro 6.772.571.743,67, comprensivo delle partite di giro per euro 2.731.130.168,94.

Al termine dell'esercizio considerato si sono registrati accertamenti totali di competenza per euro 5.223.042.876,52 e riscossioni totali in conto competenza per euro 4.441.160.072,09 nonché residui di competenza per euro 781.882.804,43. Per quanto riguarda le spese si sono registrati impegni totali di competenza per euro 5.221.498.570,68 e pagamenti totali in conto competenza per euro 3.567.845.513,28 nonché residui di competenza per euro 1.643.653.057,40.

Per quanto riguarda i residui, va osservato che i quelli attivi risultano in costante calo rispetto agli anni precedenti, con una percentuale di scostamento registrata nel 2007 rispetto all'esercizio 2006 pari al 3,02 per cento; mentre per i residui passivi, nell'esercizio 2007 si è registrata una diminuzione solo rispetto all'esercizio precedente (-1,64 per cento rispetto al 2006).

L'equilibrio di bilancio risulta rispettato ai sensi dell'art. 15, co. 1 L.P. n. 7/1979, disposizione che prevede che nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 31, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo. Nel corso della gestione, infatti, le variazioni apportate sono state meramente compensative e hanno riguardato variazioni delle entrate e delle uscite per importi uguali.

Anche l'equilibrio economico, richiesto dal co.2 dell'art. cit. L.P. n.7/1979, risulta evidenziato sia nel bilancio giuridico sia nel rendiconto, dove risulta che il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti non supera il totale delle entrate proprie, ad eccezione di quelle derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti, delle entrate per devoluzione di tributi erariali nonché delle entrate derivanti da trasferimenti ad esclusione delle assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Per quanto riguarda le risultanze finali, la gestione di competenza ha prodotto come risultato differenziale fra il totale delle entrate accertate nel corso dell'esercizio ed il

totale delle spese impegnate un importo di segno positivo di euro 11.544.305,84, proseguendo il trend positivo iniziato nella precedente gestione che era seguito ad una serie di risultati negativi fino alla gestione 2005.

La gestione dei residui anni precedenti evidenzia il miglioramento dell'eccedenza attiva dei residui (+137.579.212,58 euro).

La gestione di cassa continua a registrare un deficit, sia pure in costante diminuzione dal 2005. Infatti, la differenza di segno positivo tra l'ammontare complessivo delle riscossioni e quello dei pagamenti, pari in valore assoluto a 163.914.033,73 euro, sommata algebricamente al precedente deficit di cassa, definitivamente riscontrato a termini della legge provinciale 29 aprile 2008, n. 3 recante l'approvazione del Rendiconto Generale della Provincia per l'esercizio 2006, pari a 194.210.001,82 euro, ha comportato un deficit di cassa alla fine dell'esercizio 2007 pari a euro 30.295.968,09.

Notevole risulta l'avanzo di amministrazione, che si è determinato alla chiusura dell'esercizio 2007: la somma algebrica del fondo cassa con i residui attivi e quelli passivi è pari a 494.855.322,82 euro, facendo quindi registrare un notevole aumento rispetto al risultato del 2006 (149.123.518,42di euro), pari al 43,13 per cento, e confermando il trend di crescita degli ultimi esercizi.

In ordine alle risultanze esposte nel conto generale del patrimonio, esso presenta al 31 dicembre 2007 una consistenza pari ad euro 3.273.729.843,34 con un incremento netto, rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2006, (allorquando ammontava a euro 2.796.240.700,04), di euro 477.489.143,30 (aumento del 17,08 per cento).

Il predetto miglioramento patrimoniale risulta connesso all'incremento delle attività (che passano da euro 7.037.840.300,07 ad euro 7.272.830.849,35)per euro 234.990.549,28 ed alla diminuzione delle passività (che passano da euro 4.241.599.600,03 ad euro 3.999.101.006,01) per un ammontare totale di euro 242.498.594,02.

In relazione al nuovo contesto nazionale e nell'ottica di incrementare le entrate della Provincia, sono state intraprese azioni dirette ad implementare una gestione economica e dinamica del patrimonio, al fine sia di realizzare un migliore soddisfacimento dei bisogni pubblici e di ottenerne una maggiore redditività, sia di agevolare l'alienazione di quei beni non più rispondenti ad usi di interesse pubblico.

A tal fine, sono state apportate ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9, alcune modifiche alla legge di contabilità ed, in particolare, all'art. 73. Il periodo aggiunto al comma 7 del citato articolo dispone che la Giunta fissa i criteri e le modalità di valutazione delle attività e delle passività finanziarie, patrimoniali e demaniali. Criteri che devono essere differenziati in ragione delle tipologie delle diverse componenti del patrimonio, tenendo conto dei principi contabili valevoli per il settore pubblico, delle norme del codice civile e delle norme fiscali in vigore .

La ratio legis, sottesa alle novelle introdotte, può cogliersi sia nell'intenzione di sottoporre ad un complessivo processo di revisione il conto generale del patrimonio della Provincia, sia nella volontà di assicurare una rappresentazione dei beni immobili secondo criteri economici, superando la mera classificazione per categorie, connessa ad esigenze di carattere prevalentemente giuridico-amministrativo. Nelle nuove disposizioni è prevista, inoltre, l'introduzione nella legislazione provinciale di strumenti per valorizzare la gestione dei beni anche ai fini di un'eventuale dismissione di quelli non più essenziali per le esigenze pubbliche. Gli strumenti previsti concernono sia la cartolarizzazione che il conferimento dei beni a fondi immobiliari. La legge prevede che la Provincia possa attivare tali strumenti anche in favore degli enti funzionali e delle amministrazioni comunali

Va ricordato che la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ha previsto la costituzione della Società Patrimonio del Trentino S.p.A., al fine di valorizzare il patrimonio provinciale e finanziare nuovi investimenti, utilizzando gli strumenti offerti dal mercato dei capitali.

Alla luce di quanto osservato nella relazione che accompagna la decisione sul rendiconto generale della Provincia per l'esercizio 2005, circa l'utilità di allegare alla documentazione inviata alla Corte nell'ambito delle procedure di esame del rendiconto, anche il conto consuntivo della società Patrimonio del Trentino S.p.A., integrato con un prospetto nel quale emergano i dati composti dai valori dei beni, dal reddito prodotto, dalle spese sostenute per la loro valorizzazione nonché le entrate per dismissioni in modo da evidenziare i risultati della gestione, l'Amministrazione ha inviato un prospetto relativo ai beni immobili disponibili della predetta società, di proprietà della Provincia.

Si rileva, infine, che, per quanto riguarda le società controllate o collegate, in corrispondenza a quanto esposto nel Conto Generale del Patrimonio tra le "Attività diverse e poste rettificative", si evidenzia una consistenza alla fine dell'esercizio 2007 delle "Azioni, quote di partecipazione e fondi di dotazione" per complessivi euro 492.424.538,57. Tale dato significa, nel corso del 2007, un incremento pari ad euro 109.724.383,49 (+ 28,67 %).

Il Patto di stabilità interno,così come definito con apposito accordo interno intervenuto con il Ministero dell'Economia in data 5 aprile 2007 a termini dell'art. 1 co.660 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che disciplina il patto di stabilità per le regioni a Statuto speciale e le Province autonome) risulta essere stato rispettato, sia con riferimento agli impegni di spesa, che sono stati ridotti del 2,39% rispetto alla gestione 2005 (a fronte dell' 1,8 % di riduzione previsto dall'accordo intervenuto tra Ministero e Provincia di Trento), sia per quanto riguarda i pagamenti, inferiori del 3,70% rispetto al 2005 (a fronte dell' 1,8% di riduzione previsto nell'accordo di cui sopra). La Provincia ha, altresì, provveduto agli adempimenti previsti dall'art.1 co.666 della sopra citata Legge Finanziaria 2007 per quanto riguarda il monitoraggio del patto di stabilità, nonché ad inviare entro i termini previsti ex lege alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione circa il rispetto del patto di stabilità prevista dall'art. 1 co. 667 della Legge Finanziaria citata.

Si ritiene opportuno rammentare che il comma 663 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno anche nei confronti degli enti ed organismi strumentali. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo di legge in esame, si rileva come la Provincia Autonoma di Trento, al fine di corresponsabilizzare i propri enti funzionali e le proprie agenzie nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e nel rispetto degli impegni assunti dalla Provincia stessa con il patto di stabilità interno, sia dotata di uno strumento specifico, rappresentato dalle direttive per la formazione dei bilanci di previsione dei medesimi enti ed agenzie. Tale strumento è attualmente disciplinato dall'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Attraverso tali direttive vengono fissate regole per l'impostazione del bilancio oltre che per la gestione finanziaria, nonché per le assunzioni di personale. Relativamente all'esercizio 2007 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2490 del 24 novembre 2006 sono state emanate direttive per la formazione del bilancio, volte prioritariamente al controllo della spesa corrente complessiva nonché al contenimento della spesa di personale, delle spese di natura discrezionale e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, attraverso la previsione dell'obbligo, quando possibile, del ricorso alla centrale acquisti.

Si fa presente, inoltre, che per quanto concerne l'anno 2007 sono state introdotte dalla legge finanziaria dello Stato importanti novità in termini di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e Province Autonome al processo di risanamento dei conti pubblici. In particolare, il comma 661, dell'articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede per le autonomie speciali, in aggiunta al rispetto del patto di stabilità, un ulteriore meccanismo di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura

proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna delle predette autonomie sul complesso della finanza regionale e locale, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali. Si intende dunque andare nella direzione di un potenziamento dell'autonomia, con l'acquisizione di ulteriori competenze amministrative, anziché vedere ridotto l'ammontare delle risorse disponibili.

La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione della normativa di cui sopra, ha elaborato una proposta organica di norme di attuazione,che è all'esame dei singoli ministeri competenti.

Sembra, infine, importante evidenziare un'ulteriore novità introdotta dalla finanziaria per il 2007: l'art. 1, comma 656 prevede l'avvio, a decorrere dall'anno 2007, di una sperimentazione al fine di assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario e non più la spesa complessiva. Tale comma ha previsto anche di rinviare la definizione del saldo stesso e le modalità di sperimentazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, approvato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia Autonoma di Trento si è fatta promotrice di tale nuova metodologia (la quale, per altro, è stata sostanzialmente confermata nella Legge finanziaria per il 2008, n.244/2007) per definire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale che consente di abbandonare, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, la logica dei tetti di spesa, per assumere a riferimento il sistema dei saldi di bilancio. A tal fine la Provincia Autonoma di Trento ha proposto ancora nel primo semestre dell'anno 2007 la metodologia applicativa chiedendo l'attivazione delle procedure previste dalla legge finanziaria statale. Con deliberazione n. 181 del 20 settembre 2007 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha indicato, tra le regioni prescelte per l'avvio della sperimentazione, anche la Provincia Autonoma di Trento. Nel 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha comunque effettuato una nuova impostazione del patto, assumendo a riferimento due diverse metodologie: quella concernente l'indebitamento o l'accreditamento netto determinato secondo le regole SEC95, utilizzata in sede europea, e quella basata sul principio di competenza mista, previsto esplicitamente dall'art. 1 comma 665 della Legge n. 296/2006 e richiamato dall'art. 1, comma 385 della Legge n. 244/2007, in base al quale il saldo è determinato dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente del bilancio e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Relativamente alla prima impostazione (SEC95), la sperimentazione è stata effettuata in collaborazione con il Servizio Statistica della Provincia e con il costante supporto dell'ISTAT nazionale.

I risultati della stessa sono stati presentati alla Ragioneria generale dello Stato già nel mese di giugno 2007. La sperimentazione secondo il principio di competenza mista non ha per contro presentato problemi applicativi, tenuto conto che si basa esclusivamente sull'elaborazione di dati di competenza e di cassa e pertanto non si è reso necessario nessun confronto di analisi e approfondimento con i competenti organi statali. Entrambe le sperimentazioni consentono di predeterminare e garantire il concorso della Provincia al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale ed in particolare il concorso al rispetto dei vincoli assunti dall'Italia in sede europea. Allo stato attuale non è ancora conclusa la verifica da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze della sperimentazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento.

Passando all'aspetto organizzativo della Provincia, va rilevato che è proseguito nel corso del 2007 il processo di riorganizzazione dell'apparato amministrativo avviato con la L.P. 16 giugno 2006 n. 3, il cui art. 28 ha individuato le articolazioni fondamentali provinciali

in segreteria generale, dipartimenti, avvocatura della Provincia e agenzie, oltre agli enti pubblici strumentali provinciali e alle società controllate.

La struttura provinciale al 31/12/2007 risulta essere composta da quindici dipartimenti, cinquantasei servizi e duecentotrentadue uffici ed incarichi speciali, suddivisi in duecentoquattro uffici e vent'otto incarichi speciali conferiti ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 7/1997. La gestione del sistema informativo elettronico provinciale è affidata in concessione, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2009, alla Società Informatica Trentina S.p.A., in forza di apposita convenzione, e l'impegno finanziario comunicato dalla Provincia per tale gestione (parte corrente) è pari, nel 2007, a 17.000.987,54 euro.

Un aspetto fondamentale dell'organizzazione amministrativa della Provincia è quello relativo al controllo di gestione interno. Non occorre sottolineare che un qualsiasi referto di controllo esterno, elaborato dalla Sezione Regionale di questa Corte, si trova a scontare quello che viene definito nei principi internazionali di controllo della contabilità (International Auditing Standards) come "rischio di controllo", vale a dire "il rischio che un'inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno" (principio n.400 par.5 ISA 400). E' per tale ragione che il controllo della Corte deve appuntarsi anche sulla verifica di come il sistema di controlli interni della Provincia sia strutturato e se funzioni in modo da rilevare o evitare errori, omissioni e manipolazioni nei risultati della gestione dell'Ente.

Opportunamente, già con delibera del luglio 2004 la Giunta provinciale aveva approvato il progetto per l'introduzione del controllo di gestione nell'amministrazione provinciale, successivamente riformulato con deliberazione n. 2962 del 29 dicembre 2006. Sulla base di questa ultima riformulazione, il progetto, presentato dall'Università degli Studi di Trento, cui è affidata la consulenza scientifica, ha scadenza al 31 maggio 2008 e prevede che il controllo di gestione divenga parte integrante del processo di programmazione e controllo dell'amministrazione provinciale. In aggiunta all'attività già svolta nel corso del 2006, l'Università di Trento ha fissato gli obiettivi di fornire supporto ad Informatica Trentina (società alla quale è stata affidata la realizzazione del sistema informatico di supporto) per la predisposizione e la messa a regime della reportistica per il quadrante economico-finanziario; e di attuare, in via sperimentale, il processo di programmazione per il 2008 per tutti i Servizi provinciali mediante utilizzo di alcuni indicatori di attività. Dopo i buoni risultati conseguiti nella costruzione del sistema di controlli nel 2006, il 2007 ha registrato l'entrata in operatività piena del progetto di controllo di gestione con il rilascio dei primi report completi per l'intera Amministrazione provinciale in ben tre "quadranti": risorse umane, economia e finanza, processi interni.

Si tratta di un risultato notevole, anche tenuto conto che il nucleo operativo presso il Servizio Programmazione, pure assai ridotto come organico, per gran parte del 2007 è stato sottodimensionato. In particolare, nel corso dell'anno sono stati rilasciati e messi a regime gli indicatori relativi ai principali aspetti della gestione del personale (dotazione organica, costi effettivi, presenze effettive ecc.); tali indicatori sono, a loro volta, elementi valutativi fondamentali per lo sviluppo del report economico (costi effettivi) e per quello dei processi (costi e presenze effettive). Molto importante è stata poi la rilevazione delle attività principali per l'intera Provincia, pari a circa 1.000 attività per tutte le 88 strutture provinciali. Per ogni attività è stato individuato il personale coinvolto negli anni 2005, 2006 e 2007 (per le strutture di nuova costituzione), nonché sono stati definiti, ove significativo, parametri quantitativi e monetari per la misurazione dei risultati raggiunti. Si tratta di un risultato notevole perché è la prima rilevazione delle attività svolte dalla Provincia da dieci anni a questa parte: le informazioni raccolte potranno

costituire un utile elemento per la gestione dell'organico da parte del Dipartimento Personale. Altrettanto importante è stata la raccolta presso le strutture, in sede di stesura del programma di gestione 2008, dei valori stimati per gli anni 2007 e 2008 dei parametri quantitativi e monetari necessari per il calcolo degli indicatori del quadrante processi in modo da attuare un primo raccordo tra controllo di gestione e programma di gestione.

Si segnalano anche la predisposizione di un sito intranet dedicato al controllo di gestione sul quale gli utenti interessati possono reperire tutto il materiale informativo attinente al progetto, nonchè la messa a regime del piano dei conti, dopo una sua revisione con l'inserimento di alcuni nuovi conti, necessari per migliorarne l'utilizzo da parte degli operatori e per monitorare con maggior precisione alcune spese sostenute dall'Amministrazione provinciale, anche a seguito di una progressiva estensione dello strumento a tutta l'Amministrazione provinciale.

Sono,tuttavia, da segnalare le seguenti criticità riscontrate anche dalla stessa Amministrazione.

La società affidataria della gestione (Informatica Trentina) ha dovuto affrontare diverse difficoltà tecniche nella costruzione del sistema informativo a supporto del controllo di gestione e nella definizione degli applicativi per la raccolta dei dati sull'attività delle strutture provinciali, necessari per la costruzione degli indicatori di attività. Ciò ha richiesto un impegno aggiuntivo nel controllo della congruenza e della qualità dei dati. Va, inoltre, segnalato che il progetto originario approvato dalla Giunta provinciale nel luglio 2004 prevedeva un'attività sperimentale solo su sette strutture pilota, A fronte di un allargamento del progetto a tutte le strutture provinciali, il nucleo operativo presso il Servizio Programmazione ha operato in condizioni di mancanza d'organico fino alla seconda metà del 2007.

Per quanto riguarda il controllo di regolarità contabile, è esercitato dai competenti Servizi del Dipartimento Affari Finanziari sugli atti amministrativi attinenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa ai sensi dell'art. 56 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità) e art. 39 e seguenti del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (regolamento di contabilità).

L'articolo 40 del regolamento di contabilità ha identificato per ogni atto le tipologie di verifiche. Per gli atti di liquidazione (art. 59 regolamento di contabilità) a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 le tradizionali liquidazioni di spesa cartacee sono state sostituite da evidenze informatiche denominate liquidazioni informatiche, firmate digitalmente dai soggetti incaricati di provvedere alla liquidazione della spesa.

L' Amministrazione ha impostato una fase di controllo successivo a campione per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa. Tale fase è disciplinata dall'articolo 60 del regolamento di contabilità. Le poste di liquidazione sono quindi soggette ad un successivo controllo a campione volto a verificare l'esistenza e la correttezza della documentazione e degli accertamenti riportati nella liquidazione informatica ed in generale la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese rispetto a quanto previsto dalla legge, da provvedimenti della Giunta provinciale o dall'atto di impegno di spesa.

Dato atto dei risultati raggiunti dall'Amministrazione provinciale per dotarsi di un sistema di controlli interni adeguato alle necessità della sua attività di gestione, e rilevate le difficoltà operative che la realizzazione di tale sistema ha comportato, questa Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti auspica che l' Ente Provincia riesca ad ovviare in tempi brevi ai problemi pratici evidenziati e indica, nell'ottica di un controllo collaborativo che sia di ausilio alla concreta azione amministrativa, i tre obiettivi che dovrebbero guidare anche nei successivi esercizi il perfezionamento dei controlli interni

da parte dell'Ente interessato: l'obiettivo operativo dell' efficienza ed efficacia della gestione, e quindi anche di valutazione dei dirigenti; l' obiettivo contabile dell' affidabilità delle informazioni di bilancio, e l'obiettivo normativo di rispetto delle leggi e regolamenti. L'attività e le tipologie di controllo della Sezione regionale della Corte avente sede in Trento sull'attività amministrativa della Provincia Autonoma di Trento, sono specificate dettagliatamente nella parte conclusiva della presente relazione, alla quale si rinvia. Si sottolinea la peculiarità della suddetta attività di controllo, le cui diverse tipologie (controllo preventivo di legittimità sui regolamenti della Provincia, controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio provinciale, verifica del rendiconto) devono conciliarsi con i principi e le forme speciali di autonomia attribuite dallo Statuto, anche nell'ottica della riforma del titolo V, parte II della Carta Costituzionale. La stessa Corte Costituzionale riconosce e definisce questa delicata e complessa operazione di conciliazione tra diversi principi, a cui è chiamata istituzionalmente la Corte dei Conti nell'esercizio della sua funzione di controllo: si pensi a quanto affermato dalla sentenza n. 267/2006, la quale ribadisce che la necessità di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito si colloca il controllo esterno affidato alla Corte dei Conti guale organo terzo al servizio dello Stato- Comunità, non può non riguardare anche le regioni e le province ad autonomia differenziata in forza della loro partecipazione alla finanza pubblica allargata. Questo collocamento della Corte dei Conti al centro del coordinamento della finanza pubblica le attribuisce un ruolo fondamentale anche nella realizzazione del principio democratico che ispira la Carta Costituzionale. La concretizzazione della legalità sostanziale attraverso il controllo sulla gestione delle risorse collettive diventa, infatti, misura unificante dell'intero ordinamento e; insieme, garanzia delle autonomie territoriali, perché mette in condizione le rispettive assemblee rappresentative (responsabili politicamente davanti agli elettori della comunità di riferimento) di conoscere le politiche di gestione attuate dai loro organi esecutivi.

## 1. Profili normativi.

## 1.1. Leggi provinciali e Regolamenti adottati nel 2007.

Prima di esporre quella che è stata la produzione normativa a livello provinciale che ha interessato l'organizzazione ed altri settori della vita amministrativa della Provincia, si ritiene opportuno evidenziare quali sono state, nel corso del 2007, le novelle legislative che hanno apportato modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

In particolare, nel corso del 2007 è stato emanato un solo decreto concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale:

✓ il d.lgs. 21 maggio 2007, n. 83¹, concernente modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 in materia di catasto terreni e urbano.

La norma si compone di un unico articolo con due commi. Il primo comma prevede la possibilità per la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie in caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale. Il secondo comma chiarisce che il personale rivestente le funzioni di conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere anche a seguito dell'abrogazione del dPR 31 luglio 1978, n. 569. La finalità della norma è restituire certezza alle procedure tavolari, ripristinando la situazione antecedente al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280. L'articolo 4 del citato decreto legislativo infatti ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 03 luglio 2007, n. 152.

regione Trentino - Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla Regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), il cui articolo 4 prevedeva: "Nei procedimenti relativi agli affari tavolari, il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere.". Il venir meno di tale disposizione, a causa dell'abrogazione del decreto presidenziale che la conteneva, ha comportato incertezza nelle procedure tavolari, incertezza superata appunto con la norma di attuazione del 2007, che ripristina la disposizione originaria.

La produzione normativa nel corso del 2007 è stata copiosa ed ha visto l'emanazione di ventiquattro leggi provinciali a fronte delle dodici emanate nel 2006 e delle ventuno emanate nel 2005.

Delle leggi entrate in vigore nel corso del 2007 due hanno avuto ad oggetto la manovra finanziaria provinciale relativa all'anno 2008 (leggi provinciali 21 dicembre 2007, n. 23² e

Con la legge provinciale 23 marzo 2007, n. 6<sup>4</sup> è stato approvato il Rendiconto Generale della Provincia Autonoma di Trento relativo all'esercizio finanziario 2005.

Le altre materie oggetto della produzione normativa provinciale nel corso del 2007 sono state numerose e sono elencate in nota<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia Autonoma di Trento (Legge Finanziaria 2008), pubblicata sul B.U. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n 4;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010", pubblicata sul B.U. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pubblicata sul B.U. 3 aprile 2007, n. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1 inerente "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della Provincia di Trento e della regione Veneto; Legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2 inerente "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)";

Legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 inerente "Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro";

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 inerente "Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali";

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 inerente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)";

Legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7 inerente "Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia";

Legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8 inerente "Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana";

Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 inerente "Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura";

Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 inerente "Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza";

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 inerente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12 inerente "Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili";

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 inerente "Politiche sociali nella Provincia di Trento";

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 14 inerente "Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)"; Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 inerente "Disciplina delle attività culturali";

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 inerente "Risparmio energetico e inquinamento luminoso";

Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17 inerente "Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4

<sup>(</sup>Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)"; Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 18 inerente "Disposizioni transitorie in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura";

Legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 inerente "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica";

Legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 inerente "Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale";

Per quanto riguarda i conflitti costituzionali, nel corso del 2007 la Corte Costituzionale ne ha definiti sette, con il deposito di cinque sentenze ed un' ordinanza. Con riferimento alle sentenze, due<sup>6</sup> di esse hanno deciso ricorsi promossi in via principale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi provinciali e tre<sup>7</sup> hanno deciso impugnazioni in via principale avanti la Corte Costituzionale di leggi od atti aventi forza di legge dello Stato. L'ordinanza<sup>8</sup>, invece, ha definito l'impugnazione promossa in via incidentale dal T.R.G.A. di Trento dell'art. 129, comma 8, della legge provinciale 05 settembre 1991, n. 22. A

Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 inerente "Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti";

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 inerente "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento".

<sup>6</sup> Sentenza n. 378/2007 che, dopo aver riunito i giudizi relativi ai ricorsi 26/2005, 1/2006 e 40/2006, ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 14, e 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia"; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15 della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004; estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2 della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 06 dicembre 2005 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-bis della legge provinciale 06 marzo 1998, n. 4", e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge statale n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006";

Sentenza n. 269/2007 che ha deciso il ricorso 2/2006 e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia Autonoma di Trento 05 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 "Modificazioni della legge provinciale 05 settembre 1991 n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica", nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia Autonoma di Trento 29 dicembre 2006 n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia Autonoma di Trento – legge finanziaria 2007", nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

<sup>7</sup> Sentenza n. 89/2007 che ha deciso i ricorsi 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40 e 41/2006, promossi rispettivamente dalla Regione Toscana, dalla Regione Veneto, dalla Regione Valle d'Aosta, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione Liguria, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006" e cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005 n. 266:

Sentenza n. 239/2007 che ha deciso il ricorso 49/2006 e che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 245 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania", introdotto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006 n. 21;

Sentenza n. 401/2007 che ha deciso i ricorsi 84, 85, 86, 88, 89 e 90/2006, promossi rispettivamente dalla Regione Toscana, dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Lazio e dalla Regione Abruzzo e che ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" limitatamente alle parole "Province Autonome"; l'illegittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62" nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, ded decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; nammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 6, comma 9 lettera a), 7, comma 8, 10, comma 1, 11, comma 4, 54, comma 4, 55, comma 6, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, 70, 71, 72, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, commi 1 e 2, 118, comma 2, 120, comma 2, 121, comma 1, 122, comma 7, 123, 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14, 131, 132, 141, 153, 197, 204, 205, 240, commi 9 e 10, 252, comma 3, 253, commi 10 e 11, 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 2 e 3, 5, commi 1, 2, 4, 7 e 9, 48, 53, comma 1, 75, comma 1, 88, 93, 112, comma 5 lettera b), 113, 122, commi da 1 a

n. 163.

<sup>8</sup> Ordinanza n. 464/2007, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia Autonoma di Trento 05 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", sollevata in via incidentale dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con l'ordinanza 407/2007.

seguito delle sentenze sopra citate, è rimasto pendente un<sup>9</sup> solo conflitto Costituzionale, al quale vanno ad aggiungersi gli ulteriori tre<sup>10</sup> giudizi per i quali la Giunta Provinciale ha deliberato la promozione o la costituzione in giudizio nel corso del 2007.

Considerando ora l'attività regolamentare, nel corso dell'anno 2007 sono stati emanati dalla Giunta provinciale e successivamente registrati dalla Corte dei conti 21 regolamenti<sup>11</sup>, inferiori rispetto ai 22 del 2006, dei quali dieci recano modifiche o

<sup>9</sup> Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)".

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge 03 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

Conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale relativo al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale relativo alla deliberazione 26 novembre 2007 n. 4025 della Provincia Autonoma di Bolzano concernente "Preavviso ai sensi dell'art. 25 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica (impianto di S. Floriano)".

<sup>11</sup>D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento";

D.P.P. 2 aprile 2007, n. 4-84/Leg. – Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo)";

D.P.P. 3 aprile 2007, n. 5-85/Leg. – Modifiche al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) e s.m.;

D.P.P. 10 aprile 2007, n. 6-86/Leg. – Regolamento avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg di data 31 ottobre 2006 recante 'Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)";

D.P.P. 7 maggio 2007, n. 8-88/Leg. - Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000 n. 6-24/Leg (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 67 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7);

D.P.P. 17 maggio 2007, n. 10-90/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. (Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario);

D.P.P. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))" approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006;

D.P.P. 20 giugno 2007, n. 13-93/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.);

D.P.P. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg. – Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali;

D.P.P. 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg. – Approvazione delle modifiche al D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. - Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci";

D.P.P. 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg. – Approvazione del regolamento concernente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)";

D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. – Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.P.P. 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. – Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

D.P.P. 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg. – Modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 - 10/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente 'Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";

D.P.P. 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg. – Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

integrazioni a precedenti regolamenti, ed i restanti undici disciplinano *ex novo* alcune materie. Quattro regolamenti emanati dalla Giunta provinciale nel 2007, sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., non sono stati registrati dalla Sezione di Trento<sup>12</sup>.

Tra i regolamenti registrati, merita una segnalazione il provvedimento concernente modifiche al regolamento di contabilità (D.P.P. n. 13-93/Leg. del 20 giugno 2007). In particolare, con tale regolamento si introducono nuove modalità di variazione di bilancio. Infatti si è data attuazione alla nuova disposizione dettata dall'articolo 27, comma 4, lettera c) della legge di contabilità, come introdotta dalla L.P. n. 11/2006, che prevede che con delibera di Giunta provinciale sia possibile disporre storni di fondi fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo (prima solo nell'ambito dell'area omogenea), entro il 20 per cento dello stanziamento iniziale dell'area omogenea, specificando però che gli storni dovranno essere riferiti a capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa e che non potranno essere disposti storni a favore di capitoli di spesa per il personale in attività di servizio e in quiescenza. Inoltre è stata aggiunta una nuova tipologia di variazione del bilancio e del documento tecnico, come introdotta dalla legge provinciale finanziaria n. 11/2006: prelievi dai fondi per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore a favore di enti e soggetti finanziati dalla Provincia per specifiche iniziative e interventi.

Da citare, inoltre, il D.P.P. n. 14-94/Leg. del 21 giugno 2007, regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, emanato alla luce del comma 1 dell'articolo 25 della legge citata e del comma 5 dell'articolo 25 della medesima legge che prevede in particolare che con i regolamenti siano definite: le tipologie d'investimento da finanziare con il ricorso all'indebitamento; le condizioni e i limiti per il ricorso all'indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d'interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata dell'indebitamento; gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione del patrimonio; le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d'indebitamento; le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria; le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio dell'indebitamento.

In materia di organizzazione del personale si segnala, infine, il D.P.P. n. 22-102/Leg del 12 ottobre 2007, che disciplina l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg - Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7);

D.P.P. 17 ottobre 2007, n. 23-103/Leg - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg di data 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)", come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg di data 10 aprile 2007:

D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg - Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

D.P.P. 20 novembre 2007, n. 25-105/Leg - Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2 L.P. 9 febbraio 2007, n. 3;

D.P.P. 21 novembre 2007, n. 26-106/Leg - Regolamento di esecuzione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP);

D.P.P. 31 dicembre 2007, n. 27-107/Leg – Modifica decreto Presidente Provincia n. 2-12/Leg di data 2 marzo 2004 "Regolamento Servizio reperibilità Protezione civile";

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> D.P.P. 1-81/Leg. di data 8 febbraio 2007, D.P.P. 2-82/Leg. di data 27 febbraio 2007, D.P.P. 12-92/Leg. di data 18 giugno 2007.

# 2. Il quadro dei documenti programmatici.

## 2.1. Caratteristiche della programmazione provinciale e sua evoluzione.

La programmazione della Provincia Autonoma di Trento si basa su alcune leggi fondamentali, che nel corso degli anni hanno subito numerosi "aggiustamenti", e su una serie di documenti che si sono via via ridotti numericamente, acquisendo, al contempo, un nuovo significato, non più improntato ad una pianificazione di tipo formale e prescrittivo quanto, piuttosto, ad una programmazione strategica, partecipata e basata sulla concertazione di tutte le componenti sociali interessate. Al proliferare di documenti scarsamente coordinati fra loro si è andata sostituendo, nel tempo, una stratificazione di documenti che individuano nella Provincia non più o non solo un Ente erogatore di servizi quanto piuttosto promotore dello sviluppo socio economico del territorio provinciale.

Al riguardo, si ritiene di evidenziare i provvedimenti normativi di seguito riportati:

✓ legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", con la quale, fra l'altro, sono state distinte le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite alla Giunta Provinciale, da quelle di gestione, attribuite ai dirigenti.

Pertanto, alla Giunta compete la definizione dei programmi e dei piani dell'attività amministrativa, l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, la verifica ed il controllo delle politiche, la quantificazione delle risorse finanziarie organizzative e strumentali da assegnare alla dirigenza, il conferimento degli incarichi dirigenziali e l'assunzione di provvedimenti consequenti alla valutazione delle prestazioni rese.

Ai dirigenti resta, quindi, affidata la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, nonché la responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, l'applicazione delle direttive e l'osservanza delle priorità definite dalla Giunta Provinciale<sup>13</sup> a fronte delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti di competenza;

- legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento", ove vengono individuati il Bilancio pluriennale ed il Bilancio annuale di previsione quali strumenti finanziari della programmazione della Provincia<sup>14</sup>, che rappresentano il quadro delle risorse che la stessa prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione già in vigore che in base ai nuovi previsti interventi legislativi. Inoltre, viene prescritto che nella quantificazione delle predette risorse ed in ordine ai criteri ed alle modalità del loro impiego<sup>15</sup> sia il Bilancio annuale che quello pluriennale debbano attenersi strettamente alle prescrizioni stabilite dal Programma di Sviluppo Provinciale; ciò permette di comprendere la rilevanza che la programmazione strategica è venuta ad assumere rappresentando essa un elemento fondamentale per la formazione di quello che può considerarsi il documento di maggiore importanza nella "vita amministrativa" dell'Ente e cioè la legge di Bilancio. Viene poi stabilito che la relazione che accompagna il Bilancio di previsione<sup>16</sup> contenga i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché la dimostrazione che i rapporti e le relazioni tra le medesime entità si uniformino alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi fissati dal Programma di Sviluppo Provinciale; 17
- √ legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adequamento nelle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate", ove viene ribadita l'importanza che la programmazione riveste, in quanto metodo di governo, essendo la stessa finalizzata, tra le altre cose, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed alla piena occupazione, oltre che alla valorizzazione

15 art. 4 comma 1, artt. 2 e 4 ed art. 12 comma 8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> artt. 2 e 3 L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> art. 1, comma 1.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nel Bilancio le spese sono ripartite in: "funzioni-obiettivo", individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini; "aree omogenee" in relazione all'articolazione delle competenze istituzionali; "unità previsionali di base" stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa. <sup>17</sup> art. 15, comma 3.

dell'ambiente naturale e delle sue risorse, al superamento degli squilibri economici presenti nelle diverse zone del territorio provinciale ed alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali. La legge stabilisce inoltre che i soggetti coinvolti nella programmazione provinciale oltre alla Provincia, sono i Comuni, le Comunità montane, la Camera di Commercio e gli altri enti pubblici, e l'art. 5 individua gli strumenti di programmazione più importanti ovvero: 1) il Programma di Sviluppo Provinciale e il relativo documento di attuazione, 2) il Piano Urbanistico Provinciale, 3) il bilâncio pluriennale e annuale della Provincia, 4) i Patti Territoriali, 5) i piani e programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, 6) i Programmi di Gestione definiti ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 7/1997, 7) i progetti. I Patti Territoriali, in particolare, sono accordi fra pubblico e privati finalizzati principalmente allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello sub-provinciale, da realizzare mediante il coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Tali accordi sono volti a favorire una crescita delle aree interessate basata su politiche di promozione della competitività e dell'occupazione, coerenti con le prospettive di sviluppo sostenibile<sup>18</sup>. Per quanto concerne la programmazione settoriale, realizzata per mezzo dei programmi di gestione, essa deve predisporsi in armonia con il Programma di Sviluppo Provinciale e con il relativo documento di attuazione, rivestendo, nell'ambito della programmazione provinciale, una posizione gerarchica subalterna nei confronti del predetto Programma e degli obiettivi e indicazioni nello stesso contenuti.

## 2.2. Documenti ed indirizzi programmatici.

Il principale documento programmatico dell'Amministrazione provinciale è senza dubbio il Programma di Sviluppo Provinciale (di seguito nominato P.S.P.) in quanto è lo strumento di programmazione che determina, con riferimento alla legislatura, gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo economico ed il riequilibrio sociale nonché gli strumenti necessari per il loro raggiungimento.

Nel dettaglio il P.S.P. evidenzia quelli che sono gli aspetti principali della situazione economica dell'intera Provincia, ne descrive il quadro finanziario, stabilendo gli obiettivi dell'azione dell'amministrazione provinciale, le priorità ed i criteri attuativi, sulla base delle linee guida delle politiche pubbliche provinciali tracciate nel <u>Programma di legislatura</u>. Quest'ultimo strumento di programmazione è stato introdotto dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"<sup>19</sup>, e contiene quelli che sono gli obiettivi e le azioni di governo presentati dal Presidente della Provincia nella prima seduta del neo eletto Consiglio Provinciale, e dei quali deve rendere conto in termini di evoluzione ed attuazione, alla collettività.

c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> art. 12/ter della Legge Provinciale n. 4/1996: "1) Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed eco-sostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del paternariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitato a livello sub-provinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici. 2) Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provicniale indica come forme istituzionali per la gestione avviata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o sub-delegate ai comuni. 3) Ciascun patto territoriale indica:

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale;

b) i soggetti sottoscrittori;

d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statati;

f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali."

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1.